**COMUNE DI TREIA**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE ISOLE ECOLOGICHE DEL COMUNE DI TREIA**

**CIG: 689570214F**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:

1. Il Comune di Treia, con sede legale in P.zza. della Repubblica, 2 , P. IVA 00138790431, rappresentato dal Dott. Coppe Orazio, Funzionario responsabile del VI Settore “Settore Servizi alla persona”, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del comune di Treia che rappresenta , ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000; (d’ora in poi per brevità anche “Comune”)
2. La Talea Cooperativa Sociale , con sede in Treia, Via Arno, 22 Cod. Fisc./ P. IVA 01435480437 nella persona del Presidente, Sig. Enzo Angeletti, nato a Treia il 24/12/1958 ed ivi residente in C.da S.S. Crocefissa n. 10, iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della legge Regione Marche n. 50/95. (d’ora in poi per brevità anche “COOPERATIVA”)

**PREMESSO**

* che con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 12/10/2016 veniva formulato atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di sorveglianza e custodia delle Isole Ecologiche comunali a cooperative sociali di Tipo B al fine di dare la massima attenzione alla valenza sociale, ovvero alla creazione di opportunità di inserimento lavorativo per soggetti di cui alla L. 104/92 art . 3 e soggetti svantaggiati in genere;
* che con determinazione n. 1/4 del 4/01/2017 del Funzionario del VI Settore veniva disposto procedere all’ affidamento diretto, il servizio di vigilanza e custodia delle Isole Ecologiche comunali per la durata di un anno (1/2/17 – 31/12/17), mediante acquisizione di una manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B e di successivo invito per un numero di cinque cooperative interessate a presentare un progetto di partecipazione;
* che con propria determina n. 5/55 del 1/2/2017 veniva affidato il servizio di Vigilanza e custodia delle Isole Ecologiche comunali alla Cooperativa Sociale La Talea a seguito della valutazione dei progetti e dell’offerta economica presentata entro i termini definiti, per un importo offerto di € 33.825,00 oltre l’IVA;

tutto ciò premesso e con l’intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

 **Art. 1) Oggetto del Contratto** :

Il servizio ha per oggetto l**’**affidamento da parte del Comune di TREIA del servizio di vigilanza e custodia delle isole ecologiche comunali site in C.da S.S. Crocefisso/Paterno e Via Dell’Industria e supporto nell’attività di conferimento sull’intero territorio comunale dei rifiuti ingombranti secondo le prescrizioni stabilite nel presente invito.

Le prestazioni da eseguirsi comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

**a.** servizio di vigilanza e supervisione tecnica delle isole ecologiche;

**b**. servizio di custodia con apertura e chiusura al pubblico delle isole ecologiche;

**c**. servizio di supporto per il ricevimento dei materiali conferito dai cittadini;

**d**. servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle aree dell’Isola ecologica e pulizia delle aree soggette ad abbandono dei rifiuti urbani con l’ausilio di un idoneo mezzo adatto allo scopo;

**e**. interventi migliorativi e/o aggiuntivi di adeguamento strutturale e/o di manutenzione straordinaria delle isole ecologiche proposti dall’appaltatore;

**f**. attività di collaborazione con il Comune ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dell’incremento della percentuale di raccolta differenziata così come proposte dall’appaltatore;

**g.** attivazionedi almeno una borsa lavoro di inclusione sociale ” (come meglio definite dalla normativa vigente con particolare riferimento alla normativa regionale in atto di cui alla DGR. 293 del 31/03/2016 in qualità di soggetto “ospitante”).

 **Art. 2) Durata**

L’appalto avrà durata di mesi 11 con decorrenza dal 1/02/2017 e scadenza al 31/12/2017.

I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dei servizi, anche nelle more della sottoscrizione del contratto e quindi sotto riserva di legge.

Al termine naturale dell’appalto, la cooperativa appaltatrice, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del Comune, deve in ogni caso garantire la continuità dei servizi, per un periodo massimo di sei mesi, fino al completamento delle procedure di nuovo affidamento del servizio e/o di cessione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto

 **Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio:**

1. ***servizio di apertura, chiusura, custodia e sorveglianza***

Le isole ecologiche dovranno essere presidiate da almeno un addetto che avrà il compito di espletare un servizio di custodia consistente in:

- apertura, chiusura e presidio del sito,

- supervisione e ricevimento dei materiali con indicazione delle modalità di conferimento dei rifiuti,

- informazione all’utenza delle modalità di smaltimento dei rifiuti.

Il Servizio deve essere assicurato con le modalità di seguito indicate:

* apertura al pubblico della isola ecologica comunale negli orari previsti dall’Amministrazione Comunale:

Orario Settimanale Mattino Pomeriggio - Totale 20h

Lunedì 10.00-13.00 Treia

Martedì 10.00-13.00 P.Treia

Mercoledì 10.00-13.00 Treia

Giovedì 10.00-13.00 Treia

Venerdì 14.00-19.00 P. Treia

Sabato - 10.00-13.00 Treia

* orario da utilizzare per il monitoraggio della raccolta dei rifiuti urbani ingombranti abbandonati, ingombranti a domicilio e altre attività come da dal precedente articolo 1:

Orario Settimanale Mattino Pomeriggio – Totale 16h

Lunedì 08.00-10.00 Treia

Martedì 08.00-10.00 P.Treia

Mercoledì 08.00-10.00 Treia

Giovedì 08.00-10.00 P.Treia + 15,00/19,00 Treia

Venerdì 08.00-10.00 P. Treia

Sabato - 08.00-10.00 Treia

Tali orari potranno essere modificati dall’Amministrazione in accordo con l’appaltatore gestore con apposito atto a parità di orari di apertura. Deve essere garantita l’apertura secondo gli orari sopra esposti. Il custode dovrà inoltre assicurare l’apertura, chiusura e presenza del proprio personale in tutti i casi di urgenza e necessità. Durante il corso dell’appalto gli orari sopra indicati potranno subire variazioni previo accordo tra Comune e Cooperativa. Gli operatori dovranno attenersi agli orari di apertura e chiusura del Centro e potranno conferire per conto del Comune i materiali raccolti secondo le disposizioni dei competenti Uffici comunali. L’apertura al pubblico del Centro di raccolta dovrà essere assicurata con la presenza di un numero adeguato di operatori. Dovrà essere garantito l'accesso della ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana o di altre ditte incaricate dal Comune di svolgere il servizio di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e dei RAEE. La cooperativa appaltatrice dovrà collaborare con le ditte di cui sopra e con il Comune al fine di attuare con la massima efficienza le operazioni da svolgersi dentro il Centro. Le operazioni di movimentazione dei contenitori dovranno avvenire in orario di operatività possibilmente non coincidente con l’orario di apertura al pubblico. In ogni caso la cooperativa dovrà vigilare affinché tutte le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza, ricorrendo eventualmente anche alla chiusura al pubblico per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni.

 Spetta all’appaltatore comunicare agli uffici comunali preposti, con idoneo preavvisio, la necessità di richiedere ai soggetti gestori dei rifiuti il vuotamento dei container ubucati nelle isole ecologiche

***B. servizio di pulizia delle aree***

I ‘appaltatore dovrà occuparsi del decoro delle isole ecologiche. Nello specifico dovrà provvedere alla pulizia dei viali di accesso, dei percorsi pedonali e carrabili nonchè dei conteiners di raccolta rifiuti oltre che dell’edificio a servizio del sito.

I’ appaltatore dovrà garantire ed attuare i seguenti lavori di pulizia:

- pulizia di tutte le zone pavimentate entro la cerchia perimetrale della piattaforma, mediante spazzatura e raccolta di rifiuti dai vialetti, corselli, piazzole di sosta…,

- pulizia e disinfezione dei servizi igienici e dell’ufficio,

- pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda delle acque meteoriche,

- in caso di nevicate e ghiaccio, intervento tempestivo con operatori e mezzi necessari per la spalatura della neve con spandimento di segatura e sale sui percorsi pedonali e carrabili ed ogni altro luogo ove occorra, in accordo con l’Area Tecnica. Sono inoltre a carico della cooperativa appaltatrice la pulizia ordinaria della struttura, compresi i locali destinati ad uffici del custode e l’area limitrofa all’ingresso della piattaforma compresa l’eventuale rimozione di rifiuti di piccole dimensioni abbandonati in prossimità dell’ingresso e di quelli fuoriusciti dei cassoni durante le operazioni di scarico. L’appaltatore è tenuto a porre in essere tutte quelle attività necessarie al mantenimento della struttura in condizioni ottimali di conservazione e decoro.

**Art. 4) corrispettivo economico e modalità di pagamento**

L’importo per l’esecuzione del predetto servizio è stato determinato complessivamente per l'intero periodo pari ad € 33.825,00 (trentattreottoventicinque/00), al netto dell’IVA. Tale importo determinato dall’offerta aggiudicata è comprensivo degli oneri della sicurezza quantificati complessivamente in € 2.000,00, (duemila/00 – non soggetti a ribasso) .

I pagamenti delle fatture saranno effettuati tramite bonifico bancario dietro ricevimento fattura in conformità alla normativa vigente in materia di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche..

Tali importi sono comprensivi del corrispettivo dovuto sia per il servizio sia per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedente, nonché di oneri vari, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri della cooperativa appaltatrice, spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nei documenti di gara, aventi come fine l’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte del servizio dato in appalto ed effettivamente svolto secondo le modalità e le specifiche in essi indicate. Tali importi si intendono, pertanto, remunerativi per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione della cooperativa appaltatrice.

 **Art. 5 ) servizi non previsti e variazioni**

In caso di necessità e urgenze il Servizio Comunale competente potrà apportare, tramite ordini di servizio scritti trasmessi via fax o via mail, modifiche istantanee al programma dei servizi che il personale dell’impresa appaltatrice dovrà attuare con decorrenza immediata. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016:

- il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell’interesse dell’utenza, della buona riuscita e dell’economia dei servizi, nonché derivanti dall’adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto;

- la cooperativa appaltatrice si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente documento.

La cooperativa appaltatrice dovrà provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

In caso di compensi per servizi il cui costo non è ricavabile dai prezzi di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad altra impresa del settore senza che l’impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

 **Art. 6) Responsabilità ed oneri**

L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo. La loro osservanza quindi non ne limita né ne riduce comunque la responsabilità. Il gestore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell’esecuzione del servizio anche dei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad osservare e far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall’Amministrazione Appaltante concernenti aspetti sia disciplinari, sia comportamentali e ad allontanare quei dipendenti che risultassero non idonei al servizio. Il gestore è, pertanto, tenuto a rispondere, nei termini sopra indicati, dell’opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l’esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, subiti dal Comune o da terzi durante l’espletamento del servizio stesso.

La Cooperativa si obbliga inoltre a:

- rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato, nonché a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali in materia di smaltimento rifiuti, compresi eventuali normative e regolamenti emanati nel corso della vigenza contrattuale;

- eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d’opera, personale e materiali necessari;

- assumersi tutti gli oneri derivanti dall’assunzione, formazione e somministrazione del personale necessario ai vari servizi nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità loro spettanti ed impegnarsi all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro tipo di onere previsto a carico del datore di lavoro;

- osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull’igiene dei luoghi di lavoro ed, in particolare, comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi e relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgerà il servizio.;

- eseguire tutte le direttive impartite dall’Amministrazione Comunale ed informarla puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l’intervento;

- risarcire e ripristinare gli eventuali danni causati al patrimonio pubblico o privato o a persone durante l’espletamento del servizio;

- munire il personale in servizio presso le isole ecologiche di idoneo cartellino di riconoscimento e di abbigliamento adeguato ed idoneo alle diverse mansioni da svolgere;

- suggerire all’Ente tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento del servizio e collaborare con lo stesso al fine di garantire l’esecuzione dei servizi a regola d’arte;

- mantenere i luoghi oggetto del servizio in stato di accurata pulizia e di appropriato decoro;

- fornire tutte le statistiche e le informazioni concernenti lo svolgimento del servizio che venissero richieste dal Comune;

- vigilare sul comportamento degli utenti segnalando all’Ente eventuali comportamenti scorretti, abusi e/o inosservanze alle vigenti normative;

- inviare eventuali segnalazioni scritte, ai competenti uffici comunali, in caso di danni e/o problematiche riguardanti il patrimonio comunale, dando tempestiva comunicazione di quelli derivanti da eventuali atti vandalici;

- rispettare e provvedere, senza eccezioni, a tutte le maggiori prescrizioni che il Comune o le autorità competenti ritenessero di imporre, nel pubblico interesse. Oltre a quanto prescritto nella presente Convenzione, la Cooperativa dovrà provvedere, a proprie cura e spese,

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento la cooperativa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nella presente convenzione,

- a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento ad obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della cooperativa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della cauzione definitiva, ed in ogni caso dalla stessa rimborsate.

 La Cooperativa si impegna all’osservanza e rispetto dei contratti collettivi di lavoro con il personale dipendente in servizio, nonché si impegna a rispettare, per gli stessi, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nel luogo di lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza per eventuali danni cagionati da infortunio.

 **Art. 7) verifica e controlli**

. L’Amministrazione comunale, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere ai siti delle Isole ecologiche nonché delle pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione dell’impianto nonché l’esatto adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dell’impianto.

Al termine dell’affidamento il Concessionario invia al Comune una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

La Cooperativa si impegna a comunicare al Comune il nome e i contatti di un referente sempre reperibile in caso di necessità.

 **Art. 8) Penalità**

Il Comune nella sua facoltà di verifica e controllo dell’esecuzione del servizio svolto si riserva la facoltà di comminare a carico della Cooperativa le seguenti penalità in caso di inadempienza o ritardi nell’esecuzione dei servizi in parola. L’ammontare della penale è pari al 10% del corrispettivo corrisposto o dovuto per il servizio prestato fino alla data di contestazione dell’addebito.

Lapplicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza avverso la quale il prestatore del servizio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni dalla avvenuta comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni il Comune procede all’applicazione delle cifre sopra citate. E’ fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

 **Art. 9) Risoluzione del Contratto**

Il Comune avrà la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, senza alcun indennizzo, quando:

* La Cooperativa perda i requisiti a contrarre e/o fallisca;
* La Cooperativa venga a mancare in qualsiasi momento agli obblighi assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida;
* si verifichino, nell’esercizio, gravi o reiterate violazioni di legge, irregolarità gravi, ripetute e debitamente contestate o sia compromessa la situazione di esercizio.

Il Comune procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione

In tutti i casi di risoluzione il Comune tratterrà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatta salva la richiesta del maggior danno.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione.

Naturalmente La Cooperativa sollevata dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo Concessionario.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, il Comune procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

È sempre ammessa la risoluzione consensuale.

L’ affidamento potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Ricorrendo tale ipotesi, potrà essere corrisposta alla Cooperativa un’indennità rapportata al valore degli investimenti effettuati e tenuto conto del tempo di utilizzo trascorso.

  **Art. 10) Divieti - di cessione e subappalto e denaro**

E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto. La cessione comporta l’immediata risoluzione del contratto stesso e l’incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spesa.

E’ vietato subappaltare il servizio assunto, pena la rescissione del contratto con diritto di rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a carico della Cooperativa. L’operatività della suddetta clausola è immediata e non è subordinata ad altra formalità diversa dall’accertamento e dalla notifica del provvedimento relativo

La Cooperativa non potrà a nessun titolo richiedere compensi ulteriori ai privati per l’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato nè svolgere, all’interno della piattaforma ecologica, attività non previste contrattualmente**.** Eventuali trasgressioni a quanto suesposto si configurano come gravi inadempienze degli obblighi contrattuali.

 **Art. 11) Copertura assicurativa**

 La copertura assicurativa per responsabilità per infortuni sul lavoro è posta a carico della Cooperativa Meridiana. Rimane stabilito che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per lo svolgimento del servizio da parte della Cooperativa che resta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempienza degli obblighi sopra specificati, sia verso il Comune, sia verso terzi.

 **Art. 12)** **Spese contrattuali**

Tutte le eventuali spese del presente contratto, stipulazione, diritti ecc.., sono poste a carico della Cooperativa che accetta di sostenere il relativo ammontare. Le parti danno atto che la Cooperativa in quanto Onlus, è esente da imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e all’art.17 del D.lgs. n.460 del 4.12.1997 e, secondo quanto disposto dall’art. 9 norme speciali Tabella D della L.604/1962, ha diritto alla riduzione della metà dei diritti di segreteria. Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso.

  **Art. 13) Controversie**

In caso di controversie inerenti l’applicazione o l’adempimento del presente contratto , le parti contraenti si farà riferimento all’autorità giudiziaria, stabilendo la competenza esclusiva del Foro di Macerata.

Di quanto precede è redatto la presente scrittura che, previa lettura e conferma viene approvata e sottoscritta dalle parti come appresso in data 1/2/2017

  **Art. 14) Disposizioni generali finali**

Il Comune rende noto alla Cooperativa che i dati personali dello stesso saranno trattati solo per le finalità connesse all’espletamento della presente convenzione.

La Cooperativa autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o, comunque, ad esso strettamente collegati.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle leggi di settore.

La presente scrittura privata è la precisa e completa volontà delle parti, per cui a conferma la sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 52 bis della L. 89/1913.

Treia lì 1 febbraio 2017

**PER IL COMUNE DI TREIA PER IL CONCESSIONARIO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_